

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 Data 27/07/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "verifica degli equilibri di bilancio ex articolo 193 del t.u.e.l. – assestamento di bilancio ex articolo 175, comma 8, del t.u.e.l."
---------------------------------	---

PREMESSA

In data 26/07/2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Come riferito nel corpo della delibera e come ampiamente esposto nella proposta di deliberazione comunale n. 32 del 25/7/2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, l'Ente, sulla base della deliberazione n. 27/2017/PRSP del 26.01.2017 della Sezione Regionale della Corte dei Conti per le Marche e sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, recante le risultanze finali della verifica,

preso atto che

- Il disavanzo al 31.12.2014 è pari € **186.868,98**, comprensivo della quota destinata agli investimenti pari € 2.985,63, mentre il riaccertamento straordinario, al 01.01.2015, ha evidenziato un ulteriore debito di € **29.833,94**;
- con deliberazione n. 20 dell'11.05.2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione 2016 con un risultato negativo di € **201.402,75**

sarà chiamato

ad **APPROVARE** la rettifica del Riaccertamento straordinario nella somma complessiva di € 29.833,94 da ripartire in 30 quote annue costanti (€ 994,46) a partire dall'01.01.2015;

a **DETERMINARE** il disavanzo al 31.12.2016 in € 201.402,75 come di seguito indicato:

- € 173.557,73, ricalcolato sulla base della rettifica del disavanzo al 31.12.2014;
- € 27.845,02 derivante dal riaccertamento straordinario (€ 29.833,94 detratta la quota di € 994,46 relativa all'anno 2015 e di € 994,46 relativa all'anno 2016);

e di seguito

a **DELIBERARE** sul ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis TUEL che prevede la predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, previa approvazione della Corte dei Conti.

Di fatto l'Ente che ha ora in bilancio la necessità di copertura annuale della somma di euro 7.223,43 (1/30 della somma di euro 216.702,92 accertata originariamente quale perdita da riaccertamento straordinario dei residui), a seguito del riaccertamento originato dalla deliberazione sopra richiamata della Corte dei Conti e ove sia approvata la procedura di cui all'art. 243 bis Tuel (e quindi ottenga una dilazione di 10 anni per

coprire il disavanzo ordinario di amministrazione pregresso), dovrà indicare in bilancio un disavanzo annuo di amministrazione da coprire di euro 18.350,33 [euro 17.355,77 (1/10 di euro 173.355,77) ed euro 994,46 (1/30 di euro 29.833,94)] .

La proposta n. 33 del 25/7/2017 in esame dà atto che in base alla iscrizione del disavanzo già deliberato e pari ad euro 7.223,43 l'Ente risulta in equilibrio; nel corpo della delibera si dà parimenti atto che il perfezionamento della procedura ex art. 243 bis del TUEL, comporterà l'adozione dei necessari atti contabili a ripristinare gli equilibri di bilancio compromessi dagli effetti prodotti dalla stessa e che alla maggiore somma del debito annuale (€ 11.126,80= 18.350,33-7.223,43) per l'anno 2017, si farà fronte con una riduzione dei costi relativi ai servizi non essenziali.

Il parere viene dato pertanto in base alla situazione attuale di fabbisogno annuale pari ad euro 7.223,43, rilevato tuttavia che l'Ente ha già valutato ed individuato gli adempimenti necessari al mantenimento dell'equilibrio al momento dell'auspicata approvazione del piano decennale di riequilibrio finanziario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamato l'art. 193, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *verifica degli equilibri di bilancio ex articolo 193 del t.u.e.l. – assestamento di bilancio ex articolo 175, comma 8, del t.u.e.l.*” con la quale:

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Richiamato quanto evidenziato in premessa;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Osservato in relazione al rispetto del pareggio di bilancio (sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa) che il bilancio assestato presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo come da documento allegato alla delibera di consiglio.

Prende atto della situazione di equilibrio del comparto residui;

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2016, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il revisore evidenzia comunque, anche in funzione della copertura dei maggiori fabbisogni che si genereranno nell'ipotesi di adesione alla procedura ex art., 143 bis Tuel, la necessità di monitorare costantemente la gestione, sia dal lato della realizzazione delle entrate previste sia al fine di ottenere ogni forma di ottimizzazione dei servizi per contenere le spese: tutto ciò per garantire gli equilibri finali sia di competenza che di cassa e un saldo positivo nella gestione dei residui. L'ente dovrà altresì attivare ogni azione utile al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – pareggio di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Massimo Boria

